

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2011, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. (GU n. 50 del 17-12-2011)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 17 agosto 2011)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Sportello unico del Comune). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' commerciali disciplinate dalla presente legge, nelle procedure gestite dallo Sportello unico per le attivita' produttive del Comune competente per territorio, si devono applicare le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni nonche' quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nonche' quelle della legge regionale vigente in materia.".

Art. 2

Modifica all'art. 7 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le dichiarazioni di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "la Segnalazione Certificata Inizio Attivita' (SCIA)".

Art. 3

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 9 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "e quelle inerenti lo sviluppo delle aggregazioni e delle reti d'impresa, nonche' dell'innovazione".

2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 1/2007 e' sostituito dal seguente:

"6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attivita' per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione e innovazione commerciale anche attraverso il sostegno alla diffusione delle aggregazioni e delle reti d'impresa, l'individuazione di programmi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, del patrimonio artistico e culturale e l'implementazione della vivibilita' del territorio e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l'attivita' dei centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti, nonche' specifici programmi volti alla diffusione dell'innovazione tra le imprese.".

Art. 4

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: ". Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), che, limitatamente all'applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all'art. 18. Anche i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora interessati all'esercizio di un'attivita' commerciale disciplinata dalla presente legge per l'esercizio di vicinato e nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, devono presentare la SCIA di cui all'art. 18".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "effettuata dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 18, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "presentata la SCIA di cui all'art. 18".

Art. 5

Modifica all'art. 11 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppresse le parole: "comma 1, lettera b)" e, prima dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti: "Tali rivendite possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'art. 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione della presente disposizione, si considerano inclusi nel settore non alimentare, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 e senza la presentazione della SCIA di cui all'art. 18.".

Art. 6

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Requisiti morali di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 1 relativamente al possesso dei requisiti morali si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni.".

Art. 7

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 13 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali). - 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.

3. Gli operatori commerciali che gia' esercitano l'attivita' commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine e' previsto, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorita' per l'accesso ai relativi contributi, l'avere frequentato tali corsi di aggiornamento.

4. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 la Regione definisce:

a) le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1;

b) le modalita' di organizzazione, la durata e le materie oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attivita', prevedendo criteri di priorita' per l'accesso ai contributi regionali. Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.

5. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.".

Art. 8

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "non e' superficie netta di vendita l'area di esposizione destinata alle merci speciali di cui alla lettera c).".

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

"c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non e' in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non puo' essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore. Esse sono le seguenti:

a) mobili con complementi di arredamento;

b) attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);

c) materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;

d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni

e similari;

e) auto, natanti, motoveicoli;

f) prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;

g) materiali termoidraulici e sanitari.

Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'art. 3;".

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunta la seguente:

"e-bis) per outlet si intende una modalita' di vendita che puo' essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all'art. 17 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'art. 3. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'art. 3.".

Art. 9

Sostituzione dell'art. 18 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 18 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Procedimento per Esercizi di vicinato). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentare al Comune competente per territorio.

2. La SCIA di cui al comma 1 e' corredata:

a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni per quanto riguarda:

1) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

2) non avere la necessita' di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;

3) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

b) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla conformita' dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, nonche' dagli elaborati tecnici necessari per

consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

3. Nei casi in cui sia necessario realizzare interventi urbanistico-edilizi si applicano le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010.

4. Non occorrono le documentazioni di cui al comma 2, lettera b), nei casi di cui agli articoli 10, comma 1, lettera c), 56, 60, 73, 103, 104, 105, 106, 107, 131, 132, 133, 137.".

Art. 10

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "di cui all'art. 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attivita' produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e successive modificazioni ed integrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "delle attivita' produttive (SUAP) di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di avere acquisito, se del caso," sono sostituite dalle seguenti: "di non avere la necessita' di acquisire".

3. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "attestazione" e le parole: "unitamente all'interessato, attestante la" sono sostituite dalla seguente: "della".

4. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Sportello unico" sono sostituite dalla seguente: "SUAP".

5. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le procedure ed i termini di cui agli articoli 17 o 18 della legge regionale 9/1999. L'attivazione della procedura di Sportello unico di cui agli articoli 17 o 18 della legge regionale 9/1999, e' preceduta dalla verifica, da parte del Comune, della conformita' di cui al comma 3. In caso di esito negativo della verifica, non si da luogo all'attivazione della procedura e ne viene data comunicazione all'interessato." sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010. Il responsabile dello SUAP, prima dell'attivazione della procedura di cui alle suddette disposizioni regionali, verifica la conformita' di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.".

Art. 11

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Sportello unico di cui all'art. 15 della legge regionale 9/1999" sono sostituite dalle seguenti: "SUAP di cui alle disposizioni regionali sopradette".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "di avere acquisito, se del caso," sono sostituite dalle seguenti: "di

non avere la necessita' di acquisire".

3. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "attestazione" e le parole: "unitamente all'interessato, attestante la" sono sostituite dalla seguente: "della".

4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Lo Sportello unico del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dello SUAP" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni".

5. Al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "Sportello unico del Comune" sono sostituite dalla seguente: "SUAP".

Art. 12

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 21 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi). - 1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 prevedano la presentazione di SCIA, questa e' presentata allo SUAP dall'interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all'art. 20.

2. Il responsabile del procedimento del SUAP convoca la Conferenza di servizi di cui all'art. 20 in sede referente, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti della domanda con riferimento, sia a quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20, sia a quelli di cui alle disposizioni regionali di cui al comma 1.

3. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento del SUAP del Comune territorialmente competente convoca la Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010.

4. Nei casi di cui al comma 3, la procedura di Conferenza di servizi prevista all'art. 20 per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e' esperita in parallelo alla procedura di Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di cui al medesimo comma 3, fermo restando che la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale rimane subordinata all'esito di tale Conferenza ed il termine indicato all'art. 20, comma 8, e' sospeso fino alla conclusione di detta Conferenza.

5. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune e' subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 ed all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.

6. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonche' di quelle relative alle destinazioni d'uso.".

Art. 13

Modifica all'art. 22 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: "20" sono inserite le seguenti: "e 21".

Art. 14

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 24 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici). -
1. La nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.".

Art. 15

Modifiche all'art. 28 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a societa' di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.".

2. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"4. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito affidare la conduzione dell'attivita' ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovra' nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.".

Art. 16

Modifiche all'art. 29 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "in cui ha sede il posteggio" sono sostituite dalle seguenti: "competente per territorio".

2. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

Art. 17

Modifiche all'art. 30 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "decennale" e' soppressa.

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

"a) il numero dei posteggi, la dimensione dell'intera area di mercato, i settori merceologici e le loro dimensioni;".

3. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei criteri per il rilascio, il rinnovo e la durata della concessione, nonche' le disposizioni transitorie da applicare, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni.".

4. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

Art. 18

Modifiche all'art. 32 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"1-bis. Tutte le manifestazioni straordinarie e fiere promozionali su aree pubbliche devono essere concordate dal Comune con almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento.".

2. Alla fine del comma 2 ter dell'art. 32 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Devono, inoltre, essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validita' annuale ed e' rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli hobbysti per poter esercitare l'attivita' devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non e' cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino e' vidimato dal Comune che organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell'assegnazione del posteggio di cui al comma 2-bis.".

3. Al comma 2-quater dell'art. 32 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "dodici" e' sostituita dalla parola: "ventiquattro".

4. Alla fine del comma 2-quinquies dell'art. 32 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Il Comune deve redigere un elenco degli hobbysti che partecipano a ciascuna fiera promozionale o manifestazione straordinaria.".

5. Al comma 2-sexies dell'art. 32 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "o privi del tesserino o della vidimazione".

Art. 19

Modifica all'art. 34 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di societa' di persone" sono sostituite dalle seguenti: "competente per territorio".

Art. 20

Modifica dell'art. 36 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

"f) l'eventuale affidamento dei mercati e fiere in gestione che puo' essere assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate nel CNEL o a Consorzi di operatori su aree pubbliche facenti ad esse riferimento;".

Art. 21

Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"Art. 36-bis (Presentazione del Documento Unico di regolarita' contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche). - 1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla presentazione del Documento Unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della re intestazione dell'autorizzazione, se avvenuti nel primo semestre dell'anno, o entro il 30 giugno, se avvenuti nel secondo semestre, il Comune acquisisce il DURC, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel CNEL.

3. Solo per il commercio in forma itinerante e nel caso di subingresso, le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario con le modalita' previste nella presente legge.

5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni e' subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7, se tali documenti, nella Regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche.

6. Nei casi in cui il richiedente non e' soggetto all'iscrizione all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 sono assolti con la acquisizione del Certificato di regolarita' contributiva emesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarita' contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

9. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il Certificato di regolarita' contributiva hanno la validita' prevista dall'art. 41, comma 1, del d.p.r. 445/2000.

10. La Regione, in conformita' ai principi ed ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dal dettato dell'art. 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, promuove eventuali apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.

11. Nel caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 143, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.".

Art. 22

Modifica all'art. 38 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"3-bis. La superficie di vendita degli esercizi che nello stesso locale effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 3, e' calcolata nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'art. 3.".

Art. 23

Modifiche all'art. 56 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La rubrica dell'art. 56 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: "Attivita' soggette a SCIA".

2. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalla seguente: "SCIA" e le parole: ", commi 1 e 3" sono soppresse.

Art. 24

Modifica all'art. 60 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di

inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 25

Modifiche all'art. 67 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.000" sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'art. 73 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 73 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "previa dichiarazione di inizio attivita' al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

2. Al comma 3, dell'art. 73 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" e' sostituita dalla seguente: "SCIA".

Art. 27

Modifica all'art. 80 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: "miscele" sono inserite le seguenti: "alimentazione elettrica".

Art. 28

Modifica all'art. 87 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il comma 7 dell'art. 87 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"7. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale.".

Art. 29

Modifica all'art. 92 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine della lettera d) del comma 3 dell'art. 92 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale.".

Art. 30

Modifica all'art. 94 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 94 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

sono aggiunte le seguenti parole: ". Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale".

Art. 31

Modifica all'art. 96 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 96 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: ". Relativamente al parere ambientale si applicano le disposizioni assunte in materia dalla Giunta regionale".

Art. 32

Modifica all'art. 98 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 5 dell'art. 98 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: "collaudo" sono inserite le seguenti: "sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale e".

Art. 33

Modifica all'art. 103 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 103 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "previa dichiarazione di inizio di attivita' al Comune competente per territorio e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 34

Modifica all'art. 104 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 104 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 35

Modifiche all'art. 105 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 105 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 105 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

"3-bis. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici."

Art. 36

Modifiche all'art. 106 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed

integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 106 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalla seguente: "SCIA" e le parole: "nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "competente per territorio".

2. Al comma 6 dell'art. 106 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA".

Art. 37

Modifica all'art. 107 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 107 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dichiarazione di inizio attivita'" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

Art. 38

Modifiche all'art. 111 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "giorno dell'Epifania e dal primo venerdi' di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato di luglio".

2. Al comma 2-bis dell'art. 111 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: ", entro il 15 novembre," sono soppresse.

Art. 39

Modifica all'art. 113 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 113 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: "per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

- a) abbigliamento;
- b) calzature;
- c) biancheria intima;
- d) accessori di abbigliamento;
- e) pelletterie".

Art. 40

Inserimento dell'art. 116-bis nella legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo l'art. 116 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

"Art. 116-bis (Orari di distributori automatici). - 1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate."

Art. 41

Modifica all'art. 126 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "diciotto" e' sostituita dalla parola: "dodici".

Art. 42

Modifica all'art. 131 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 131 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "previa comunicazione al Comune, da effettuare entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 43

Modifiche all'art. 132 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 132 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" nel primo e nel secondo periodo e' sostituita dalle seguenti: "SCIA di cui all'articolo 18" e la parola: "successivamente" e' sostituita dalla seguente: " contestualmente".

2. Al comma 4 dell'art. 132 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

3. Al comma 5 dell'art. 132 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 44

Modifiche all'art. 133 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "dandone comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "con la presentazione della SCIA di cui all'art. 18" e la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

2. Al comma 2 dell'art. 133 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "presentazione della SCIA".

Art. 45

Modifiche all'art. 135 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 135 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni prima delle parole: "Il subentrante" sono inserite le seguenti: "Per la fase transitoria di cui all'art. 30, comma 4,".

2. Al comma 2 dell'art. 135 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: "Comune" sono inserite le seguenti: "competente per territorio" e le parole: "in cui ha la residenza, se persona fisica, o a quello in cui ha la sede legale, se persona giuridica, nonche' al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, se diverso" sono soppresse.

Art. 46

Modifica all'art. 137 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 1 dell'art. 137 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "SCIA di cui all'art. 18".

Art. 47

Modifiche all'art. 143 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 3 dell'art. 143 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 36-bis, comma 3, l'autorizzazione decade in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

3-ter. Nell'ipotesi di cui all'art. 36-bis, comma 2, in caso di mancato rilascio del DURC da parte dell'INPS o dell'INAIL o della documentazione sostitutiva di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione e' sospesa per due mesi.

3-quater. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'art. 147, comma 1, lettera c).

3-quinquies. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3-ter, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione."

Art. 48

Modifica all'art. 146 della l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 146 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppressa.

Art. 49

Sostituzione dell'art. 151 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 151 della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

"Art. 151 (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa). - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui alle:

a) deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni;

b) deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));

c) deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1539 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio

regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));

d) circolare del Settore Politiche di sviluppo del commercio del 7 maggio 2008, prot. n. PG 2008/61626 (Nota esplicativa agli articoli 56 e 57 del T.U.C.- legge regionale 1/2007).".

Art. 50

Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, realizzate in difformita' alla previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1999, n. 29 (Determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica-commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere regolarizzate qualora attualmente conformi alla vigente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni a condizione che le Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali rientrino nell'ambito di un intervento avente complessivamente rilevante interesse pubblico dichiarato dal Comune competente per territorio.

2. Le domande di regolarizzazione devono essere presentate al Comune competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 come modificati dalla stessa, a seconda del procedimento autorizzativo necessario.

Art. 51

Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora adottati i criteri di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 1/2007 come modificato dalla presente legge, al fine di garantire l'operativita' degli esercenti del commercio su area pubblica, continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti.

2. Per i primi dodici mesi di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis della legge regionale 1/2007 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del commercio su aree pubbliche possono presentare, in sostituzione del DURC, l'estratto contributivo previsto dalla vigente normativa.

3. L'obbligo della acquisizione del DURC di cui all'art. 36-bis della legge regionale 1/2007 si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la re intestazione dell'autorizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52

Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede
fissa

1. Dopo l'entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono fatti salvi i procedimenti di SCIA di cui all'art. 18 della legge regionale 1/2007 come sostituito dalla presente legge e i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22 e dell'art. 18 della legge regionale 9/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del testo unico in materia di commercio. legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 12 agosto 2011

BURLANDO

(Omissis)